

STATUTO

PREMESSA

Il Centro Sportivo Italiano (d'ora in avanti anche denominato C.S.I.) è sorto nel 1944 come Opera della Gioventù Italiana di Azione Cattolica, in continuità storica con la tradizione della Federazione Associazioni Sportive Cattoliche Italiane (F.A.S.C.I.), costituitasi nel 1906 e scioltasi nel 1927 durante il regime fascista.

La Federazione Attività Ricreative Italiane" (F.A.R.I.) fu costituita nel 1945, come Opera della Gioventù Femminile di Azione Cattolica.

Entrambe le organizzazioni, rispettivamente per il settore maschile e quello femminile, ebbero come fine di offrire ai giovani la possibilità di vivere l'attività sportiva in una visione cristiana dell'uomo.

Nel 1971 le due associazioni si sono unificate nell'attuale C.S.I., dandosi uno statuto unitario.

Il Centro Sportivo Italiano, traducendo nell'azione sportiva gli orientamenti della Chiesa Italiana, accoglie il compito della promozione sportiva al servizio degli oratori e delle parrocchie, non limitandosi a collaborare per organizzare l'esperienza sportiva, ma integrandosi pienamente nella vita degli oratori e delle parrocchie, assumendone fino in fondo le finalità educative.

Il Centro Sportivo Italiano, oltre al forte legame con gli orientamenti della Chiesa Italiana e dell'azione pastorale nelle Comunità Parrocchiali e negli Oratori, ribadisce la sua centralità nella promozione e nella valorizzazione della pratica sportiva in tutti i luoghi della società ribadendo la sua azione volta all'educazione attraverso lo sport.

Il Centro Sportivo Italiano intende testimoniare il valore dello sport come strumento per promuovere politiche di promozione dell'accoglienza, della salute, dell'occupazione, delle pari opportunità, della salvaguardia dell'ambiente, della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, della coesione ed integrazione sociale, della prevenzione e promozione dell'agio, dell'interculturalità, della promozione sportiva scolastica, del volontariato sportivo internazionale, del contrasto al doping, del libero associazionismo, dei diritti allo sport e attraverso lo sport.

Allo stesso tempo, il Centro Sportivo Italiano condivide e vive la propria proposta educativa al fianco delle atlete e degli atleti, dei dirigenti, degli allenatori, degli arbitri e degli educatori sportivi, avendo a cuore, nella consapevolezza della complessiva interculturalità, la importante testimonianza cui sono chiamati.

Il Centro Sportivo Italiano si adopera per contribuire alla progettazione e messa in atto di nuove politiche sportive, promuovendo azioni, progetti e percorsi di coerenza valoriale all'interno del sistema sportivo italiano ed internazionale, consolidando alleanze educative con le federazioni sportive, le discipline associate, gli altri enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Art. 1 – Scopi e riconoscimenti

1. Il Centro Sportivo Italiano associazione di promozione sociale (in seguito anche C.S.I. aps), sia come livello nazionale che come strutture territoriali si configura quale associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36 e ss. codice civile e dal codice del terzo settore, retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e di pari opportunità. Si propone il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante il

perseguimento delle attività di interesse generale meglio indicate nell'articolo seguente. Il livello nazionale del C.S.I. potrà richiedere il riconoscimento come rete associativa di carattere nazionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 del d. lgs. 117/17.

2. È riconosciuto come Ente di Promozione Sportiva dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e, limitatamente agli aspetti di carattere sportivo, è sottoposto al controllo del C.O.N.I. a norma dell'art. 26, comma 3 - quater - dello Statuto del C.O.N.I. in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 23.7.1999 n° 242 e successive modificazioni. Svolge attività paralimpica e a tal fine è riconosciuto dal C.I.P.
3. È facoltà dell'associazione procedere con la richiesta del riconoscimento della personalità giuridica, secondo quanto stabilito dalle vigenti norme.
4. Il Centro Sportivo Italiano è riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana come associazione di animazione cristiana e fa parte della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (C.N.A.L.).
5. È altresì riconosciuto dal Ministero degli Interni quale Ente nazionale con finalità assistenziali.
6. **È iscritto nel registro unico degli enti del terzo settore.**
7. L'associazione ha struttura democratica ed opera attraverso organi centrali e strutture periferiche riconosciute, dotate di propria soggettività e autonomia e che a tal fine adottano il presente statuto su tutto il territorio nazionale, promuovendo la partecipazione dei associati e dei tesserati ad ogni livello.
8. Promuove un movimento sportivo che vive l'esperienza dello sport come esperienza educativa, di crescita, di impegno, di aggregazione e promozione sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell'uomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio. Realizza le proprie attività integrando politiche sociali attraverso lo sport, anche negli ambiti più complessi e marginali, al servizio e per il benessere di tutti, con una spiccata sensibilità per i soggetti che esprimono i maggiori bisogni individuali e sociali, in coerenza con i principi di sussidiarietà e ispirandosi ai valori della carità e della solidarietà.
9. Garantisce e promuove il decentramento e la piena soggettività ed autonomia dei comitati territoriali e regionali che rappresentano la storia e i valori dell'associazione nei rispettivi territori di competenza, così come stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti emanati dal consiglio nazionale.

Art. 2 - Attività

1. Il C.S.I. promuove, organizza e gestisce attività sportive dilettantistiche. Potrà svolgere anche le ulteriori attività di interesse generale indicate all'art. 5 del decreto legislativo 117/17 che qui si riportano:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse

- naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - f) formazione universitaria e post-universitaria;
 - g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - j) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa;
 - k) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - p) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - q) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
 - r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Il C.S.I. svolge prioritariamente:

- attività sportive: agonistiche e non agonistiche, anche attraverso modalità competitive, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto e in coerenza con i Regolamenti tecnici federali e dei principi di giustizia sportiva emanati dal CONI;
- attività amatoriali e ludico-motorie con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale, di formazione fisico-sportiva e di avviamento alla pratica agonistica;
- attività formative: corsi e altre iniziative a carattere formativo per dirigenti, tecnici, arbitri, giudici di gara e altre figure di operatori sportivi nonché per insegnanti di attività motorie e sportive delle scuole dell'obbligo e non nell'ambito della didattica sulla motricità e lo sport e sul ruolo della tutela alla salute che esso riveste;

- attività sussidiarie culturali, di comunicazione, indagine e ricerca finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva, editoriali a carattere culturale, informativo, tecnico e didattico finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva.
3. In armonia con i principi che reggono i rapporti tra il C.O.N.I. e gli Enti di Promozione Sportiva, il Centro Sportivo Italiano contribuisce alla organizzazione ed allo svolgimento delle attività sportive e formative anche attraverso accordi e convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento degli E.P.S. sancito dal C.O.N.I.
 4. Per il perseguimento delle sue finalità, il Centro Sportivo Italiano promuove la diffusione dello sport per tutti, collaborando con la famiglia, le istituzioni e le strutture educative e sociali; opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale e vengano istituiti e incrementati i servizi pubblici relativi e, nell'ambito della sua attività istituzionale, presta una particolare attenzione alle iniziative rivolte alle condizioni di marginalità e disabilità.
 5. Perseguendo l'educazione cristiana attraverso lo sport, realizza la propria azione educativa e di servizio pastorale, con specifica attenzione e dedizione per l'infanzia e l'adolescenza, attivando ogni forma di valorizzazione e di tutela dei minori che sono in Italia, anche in sinergia e in rete con altre agenzie educative.
 6. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Centro Sportivo Italiano:
 - promuove la tutela dei diritti dei cittadini che praticano sport, sollecitando l'interlocazione sociale per la migliore ed equa gestione degli impianti sportivi pubblici;
 - promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;
 - promuove e sviluppa l'associazionismo sportivo, in tutte le sue forme, su tutto il territorio italiano, diffondendone il carisma specifico anche all'estero, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato internazionale, sia europeo sia extraeuropeo;
 - promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza attraverso le discipline sportive di ambiente, che coniugano l'esperienza motorio-agonistica con la sensibilità ecologica;
 - promuove sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della sedentarietà e alla proposta di modelli sportivi adattati alle esigenze di tutti e di ciascuno e alle diverse fasce di età;
 - promuove ed organizza corsi di formazione extra-scolastica per indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento attraverso lo sport al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;
 - sostiene e promuove l'integrazione degli stranieri, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di interessi legittimi, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive allo scopo promosse, nonché attraverso norme di tesseramento specifiche, approvate dagli organi competenti dell'associazione;
 - promuove la cultura dell'innovazione e dell'impresa sociale nella promozione sportiva, quali prospettive di impegno, di valorizzazione

occupazionale soprattutto giovanile, anche innestando percorsi di sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associativi.

7. Nel perseguimento delle comuni finalità, gli organi centrali e i comitati territoriali del C.S.I. possono:
- a) acquisire, condurre in locazione e gestire strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidate in gestione, anche da enti pubblici;
 - b) svolgere iniziative socio-culturali;
 - c) svolgere attività di tempo libero, educative e formative;
 - d) detenere quote di società che svolgano attività connesse ai propri fini;
 - e) costituire soggetti giuridici con o senza scopo di lucro, funzionali allo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali e al raggiungimento dei fini di cui all'art. 1;
 - f) svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita agli enti del terzo settore non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti tempo per tempo.
8. Il Csi potrà svolgere anche attività diverse, purchè secondarie e strumentali a quelle di interesse generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del d. lgs. 117/17

Titolo I

DURATA – SEDE – ASSOCIATI – TESSERAMENTO

Art. 3 - Durata

1. Il C.S.I. ha durata illimitata.

Art. 4 – Sede e loghi associativi

1. La sede nazionale del C.S.I. è posta in Roma, Via della Conciliazione n. 1.
2. I comitati regionali e territoriali del C.S.I. avranno le sedi indicate nell'allegato "A" al presente statuto. Eventuali modifiche di sedi di competenza dei comitati regionali e territoriali del C.S.I. deliberate dalle rispettive assemblee avranno efficacia solo in seguito alla loro approvazione da parte del Consiglio Nazionale del C.S.I. Gli ambiti geografici di competenza di ogni comitato territoriale sono determinati dal consiglio nazionale previa acquisizione di parere non vincolante o proposta del comitato regionale competente.
3. Il consiglio nazionale, inoltre, sempre previo parere del comitato regionale, potrà costituire dei comitati territoriali con competenza su un territorio sub-provinciale o interprovinciale qualora lo richiedano le esigenze del territorio e le possibilità operative. Eventuali modifiche all'allegato "A" non costituiranno modifica del presente statuto e potranno essere assunte anche dal Consiglio Nazionale.
4. Il segno distintivo del Centro Sportivo Italiano è chiamato a rappresentare visivamente e simbolicamente l'Associazione. Il logotipo del Centro Sportivo Italiano, è costituito dall'acronimo CSI (senza punteggiatura e in carattere maiuscolo) che evolve in una forma morbida e dinamica come può essere il tracciato di una pista di atletica. Il logotipo CSI, accompagnato o meno dalla specifica Centro Sportivo Italiano, è segno distintivo dell'Associazione ed è al contempo marchio commerciale. Viene utilizzato per caratterizzare tutta la comunicazione istituzionale dell'Associazione, nonché le iniziative di tipo commerciale dallo stesso intraprese. Responsabile delle autorizzazioni all'utilizzo è la Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano.

Art. 5 – Associati e tesserati

1. Sono associati (in seguito anche affiliati) del Centro Sportivo Italiano gli enti e le istituzioni senza scopo di lucro, quali, a titolo esemplificativo, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive di capitali, sia lucrative che senza scopo di lucro, le società di persone sportive lucrative e le cooperative sportive dilettantistiche, le Università, le Associazioni ricreative, culturali e religiose, i circoli, parrocchie, oratori, istituti scolastici, imprese sociali, ONLUS, pro-loco, cooperative sociali, enti del terzo settore in genere che perseguono scopi coerenti con le finalità istituzionali del C.S.I. che ne facciano richiesta attraverso la procedura di affiliazione e la cui richiesta sia accettata dagli organi competenti secondo le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti.
2. Sono tesserati al C.S.I. tutte le persone fisiche, associate o meno ai soggetti affiliati, le quali condividono le finalità di cui alla premessa e all'art. 1 del presente statuto e svolgono le attività promosse dal soggetto affiliato nell'ambito del C.S.I.
3. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche che aspirano al riconoscimento ai fini sportivi, attraverso l'iscrizione al Registro Nazionale del CONI, devono essere costituite in conformità a quanto previsto dall'art. 90 della L. 289/02 così come modificata dalla L. 128/04 o sulla base di quanto previsto dall'art. 1 L. 205/17 ed impegnarsi al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle direttive del CONI nonché alla pratica delle discipline indicate nell'allegato alla delibera C.N. Coni 1569/2017 e sue eventuali modificazioni.
4. E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 6 – Affiliazione degli associati al C.S.I.

1. Il Consiglio nazionale stabilisce le norme e le modalità per l'affiliazione, il tesseramento ed i loro rinnovi annuali, attraverso deliberazioni, regolamenti ed ogni altro tipo di provvedimento che riterrà necessario. Le strutture territoriali saranno tenute a recepire e ad uniformarsi a dette indicazioni, salvo diversa espressa autorizzazione da parte del Consiglio Nazionale
2. I soggetti di cui all'art. 5 comma1 si affiliano al Centro Sportivo Italiano presso la Presidenza nazionale nei casi previsti dal regolamento ovvero per il tramite di un comitato territoriale. La domanda di affiliazione deve essere presentata dal soggetto giuridico che intende associarsi alla Presidenza Nazionale o al comitato territoriale cui si intende aderire, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai documenti e dai requisiti di volta in volta richiesti.
3. Per ottenere l'affiliazione al C.S.I. sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) l'impegno di tesserare non meno di cinque persone fisiche
 - b) l'adesione espressa ed incondizionata al presente Statuto e ai regolamenti del C.S.I. nazionali e delle strutture territoriali di appartenenza. Nonché per i soggetti che intendessero iscriversi al registro Coni l'espresso riconoscimento delle norme e delle direttive di detto ente e del C.I.P.
 - c) Uno statuto conforme alle norme di legge esistenti in materia in relazione alla tipologia di soggetto che intende associarsi
4. È espressamente escluso il rapporto associativo a tempo determinato.
5. Le domande di affiliazione al C.S.I., previa istruttoria della sussistenza dei requisiti, vengono trasmesse alla Presidenza Nazionale del CSI per l'accoglimento.
6. Il vincolo associativo, perfezionato con la domanda di affiliazione, è a tempo indeterminato e viene meno solo in presenza di una causa di recesso o di esclusione. La

volontà di rimanere associato al CSI dovrà essere annualmente riconfermata attraverso la procedura di rinnovo amministrativo della affiliazione e con il pagamento della prescritta quota associativa il cui mancato versamento costituisce causa di esclusione. Le domande dovranno essere presentate al comitato territoriale presso il quale era stata presentata domanda di affiliazione che ne darà comunicazione al CSI nazionale o alla Presidenza Nazionale per gli enti che si siano affiliati presso la stessa.

7. In caso di reiezione della domanda per mancanza dei requisiti è ammesso ricorso al collegio nazionale dei probiviri con le procedure stabilite nell'apposito regolamento.
8. La domanda di affiliazione o di rinnovo annuale della stessa al C.S.I. presentata attraverso un comitato territoriale ha valore anche di richiesta di ammissione come associato al comitato territoriale presso cui è presentata e a quello regionale di competenza intendendosi come tale quello in cui ha sede il comitato territoriale presso cui è avvenuta l'affiliazione.

Art. 7 - Cause di cessazione dal C.S.I.

1. I soggetti affiliati decadono dal vincolo associativo per:
 - a) recesso volontario;
 - b) mancato rinnovo amministrativo della affiliazione nei termini annualmente stabiliti dal Consiglio Nazionale;
 - c) revoca deliberata dal Consiglio Nazionale per il venir meno dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione o del versamento della relativa quota annua di riaffiliazione.
2. Il venir meno del vincolo associativo nei confronti del C.S.I. produce anche la decadenza del vincolo associativo con il comitato regionale e territoriale di appartenenza.
3. Avverso il provvedimento di cui al punto 1. c) è ammesso ricorso al collegio dei probiviri.
4. Causa di cessazione è altresì l'esclusione di cui al successivo articolo.
5. La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote versate, le quali sono in ogni caso intrasmissibili e non rivalutabili per qualsiasi titolo o ragione.

Art. 8 - Esclusione

1. Possono essere esclusi gli affiliati che adottino comportamenti, compiano atti o rilascino dichiarazioni incompatibili con la loro appartenenza al C.S.I. o che siano stati colpiti da provvedimento di radiazione definitivo comminato da una Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o altro ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni
2. Il procedimento relativo è promosso d'ufficio dal Procuratore associativo nazionale, anche su istanza di altri associati, tesserati o organi dell'ente ed è decisa dal collegio nazionale dei probiviri, che si pronuncia in unico grado in via definitiva.

Art. 9 - Obblighi e diritti degli associati

1. Gli affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri associati e tesserati al C.S.I. il presente statuto, i regolamenti dell'ente, quelli del comitato territoriale e regionale di competenza, le deliberazioni, le decisioni dei suoi organi e tutti i regolamenti associativi, nonché le norme del Coni, ivi comprese quelle previste dal codice di comportamento sportivo e quelle sull'antidoping e ad adempiere a tutti gli obblighi di carattere economico derivanti dall'appartenenza al C.S.I. La quota associativa non è trasferibile a terzi ad alcun titolo.
2. Ogni associato affiliato ha diritto ad un voto.
3. Hanno diritto:

- di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee territoriali di propria competenza, secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni derivanti dall'appartenenza al C.S.I.;
 - di partecipare alle iniziative promosse a tutti i livelli dall'associazione.
4. Ciascun affiliato ha il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Ha diritto di ottenere a proprie spese estratti dei libri sociali obbligatori nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza della Associazione. La presidenza dovrà, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta da parte dell'associato consentire la consultazione dei libri sociali obbligatori

Art. 10 – Tesseramento

1. Possono essere tesserati del C.S.I. le persone fisiche, indipendentemente dalla loro nazionalità, per cui ciascun affiliato ne faccia richiesta attraverso le modalità previste ed i regolamenti vigenti.
2. I tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività del C.S.I. attraverso gli affiliati tramite i quali hanno presentato domanda e di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche elettive sia nazionali che territoriali del C.S.I.
3. I tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti del C.S.I. nazionali e territoriali, del Codice di comportamento sportivo e delle norme antidoping emanate dal C.O.N.I.
4. Gli stessi cessano di appartenere al C.S.I. per:
 - a) perdita della qualifica di associato del C.S.I. da parte del soggetto affiliato tramite il quale è stato tesserato;
 - b) mancato rinnovo della tessera
 - c) radiazione disposta dai competenti organi del C.S.I.;
5. I tesserati al CSI acquistano diritto a svolgere attività ovunque questa sia indetta o organizzata da realtà aderenti o riconosciute dal CSI.
6. Le modalità di tesseramento dei dirigenti associativi, degli arbitri, dei giudici di gara e di particolari categorie di soggetti sono stabilite attraverso apposito regolamento approvato dal consiglio nazionale.
7. Il tesseramento al C.S.I. ha validità dalla sua sottoscrizione fino al termine della stagione sportiva di riferimento e dovrà annualmente essere rinnovato con le modalità indicate dal Consiglio Nazionale. La decorrenza del medesimo è fissata dal Consiglio Nazionale sulla base delle varie discipline praticate
8. Non potranno essere tesserati i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal Coni.
9. Non potranno inoltre essere tesserati per un periodo di dieci anni quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti
10. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata

Titolo II GLI ASSISTENTI ECCLESIASTICI

Art. 11 – Ruolo e presenza nel C.S.I. degli assistenti ecclesiastici

1. A tutti i livelli dell'associazione, nazionale e territoriale, partecipa un assistente ecclesiastico, nominato dalla competente autorità ecclesiastica, con il compito di

contribuire alla realizzazione delle finalità educative del C.S.I. attraverso l'esercizio del suo servizio ministeriale.

2. l'assistente ecclesiastico partecipa, con solo voto consultivo, ai consigli e alle presidenze delle strutture in cui opera.
3. La durata del mandato dell'assistente ecclesiastico, coincide con quella dei consigli e delle presidenze delle strutture associative in cui opera, salvo differenti indicazioni delle autorità ecclesiastiche che lo hanno nominato.

Titolo III ORGANI E ORGANISMI

Art. 12 - Organi

1. Sono organi centrali, regionali e territoriali del C.S.I.:
 - a. l'assemblea nazionale, regionale e territoriale;
 - b. il presidente nazionale, regionale e territoriale;
 - c. il consiglio nazionale, regionale e territoriale;
 - d. la presidenza nazionale, regionale e territoriale
 - e. il collegio nazionale dei revisori dei conti e il revisore contabile regionale e territoriale;
 - f. il collegio nazionale dei probiviri;
 - g. l'ufficio del procuratore associativo nazionale;
 - h. gli organi di giustizia sportiva.
2. Le competenze esclusive di detti organi non sono delegabili.

Art. 13 - Organismi

1. Sono organismi centrali del C.S.I.:
 - la consulta nazionale dei comitati regionali;
 - la consulta nazionale dei comitati territoriali
 - le commissioni tecniche;
 - la commissione nazionale arbitri e giudici di gara.

Art. 14 - L'assemblea nazionale

1. L'assemblea nazionale è l'organo sovrano del C.S.I. e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 15 - Composizione dell'assemblea nazionale

1. L'Assemblea Nazionale elettiva è costituita dai legali rappresentanti degli affiliati che hanno aderito, tramite la Presidenza nazionale, solo al C.S.I. nazionale e dai delegati nazionali eletti dagli affiliati nelle Assemblee dei comitati territoriali di appartenenza, secondo le seguenti modalità:
 - a) comitati territoriali che hanno fino a 50 affiliati: un delegato
 - b) comitati territoriali che hanno un numero di affiliati compreso tra 51 e 150: due delegati
 - c) comitati territoriali che hanno un numero di affiliati compreso tra 151 e 300: tre delegati
 - d) comitati territoriali che hanno un numero di affiliati compreso tra 301 e 500: quattro delegati
 - e) comitati che hanno 501 affiliati o oltre: cinque delegati
2. I legali rappresentanti degli enti affiliati solo al nazionale avranno diritto ad un voto e non potranno partecipare per delega all'assemblea. Ai delegati di ciascun comitato

territoriale sono attribuiti tanti voti quanti sono i soci affiliati al comitato stesso al momento della convocazione dell'Assemblea elettiva nazionale, divisi per il numero dei delegati ammessi ai sensi di quanto previsto dal comma precedente, arrotondato sempre per eccesso all'unità superiore. Assumono la carica di delegati effettivi e supplenti all'assemblea nazionale i componenti del consiglio territoriale. Il primo delegato sarà sempre il Presidente territoriale eletto, successivamente saranno indicati quali delegati i consiglieri eletti sulla base del numero di voti ricevuti nelle rispettive assemblee elettive in ordine decrescente e fino ad esaurimento, per quel territoriale, del numero di delegati indicati al comma 1. I componenti del consiglio che non rientrassero nel numero dei delegati effettivi assumeranno il ruolo di supplenti

3. I delegati nazionali e i loro supplenti devono essere necessariamente tesserati al CSI e restano in carica per l'intera durata del loro mandato di consiglieri. Decadono come delegati con la decadenza, per qualsivoglia motivo determinata, della loro carica di consiglieri territoriali. Il delegato non può delegare altro delegato.
4. In caso di indisponibilità dei delegati eletti, parteciperà all'Assemblea il supplente considerato come tale colui che ha ottenuto il successivo, in ordine decrescente, maggior numero di preferenze nelle Assemblee Territoriali. In mancanza, il numero dei voti del comitato territoriale saranno espressi dai delegati rimasti
5. Assistono all'Assemblea nazionale, senza diritto di voto, il presidente nazionale, i componenti del consiglio nazionale, i consiglieri di presidenza, i componenti del collegio dei revisori dei conti, i membri degli Organi centrali di giustizia, i candidati alle cariche associative, il Presidente onorario, se nominato, l'assistente ecclesiastico, i Presidenti dei comitati regionali e le persone invitate dal Presidente Nazionale.

Art. 16 - Validità delle assemblee e modalità di deliberazione

1. L'assemblea nazionale è convocata dal Presidente del C.S.I. a seguito di delibera del consiglio nazionale in sessione ordinaria ogni quattro anni ed esattamente entro il 30 giugno dell'anno coincidente con lo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi.
2. Nello stesso anno dovranno essere convocate, entro il 30 aprile le assemblee territoriali ed entro il 31 maggio le assemblee regionali. Nel caso in cui un comitato regionale o territoriale non provveda alla convocazione della propria assemblea elettiva nel termine indicato, il consiglio nazionale è autorizzato alla nomina di un commissario ad acta che provvederà a detti adempimenti e a quelli a ciò conseguenti
3. L'assemblea nazionale in sessione ordinaria, elegge, con votazioni separate e distinte, il presidente nazionale e ne approva il programma di mandato, il consiglio nazionale, il Presidente e i componenti del collegio nazionale dei revisori dei conti, il collegio nazionale dei probiviri e, ogniqualvolta previsto, provvede all'integrazione dei componenti degli organi centrali.
4. L'Assemblea nazionale in sessione straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla ricostituzione degli organi decaduti, secondo le norme specifiche stabilite dal presente Statuto.
5. Le elezioni previste nelle Assemblee Nazionali devono avvenire mediante votazione a scheda segreta o metodo equivalente atto a garantire la segretezza del voto, secondo le modalità previste da apposito Regolamento deliberato dal consiglio nazionale.
6. L'assemblea nazionale, in via straordinaria, può altresì essere convocata su richiesta scritta e motivata di almeno il 30% degli affiliati. Detta assemblea potrà essere competente a deliberare, con le maggioranze di cui al comma successivo, la revoca dei componenti del consiglio nazionale e/o del Presidente e/o della Presidenza nazionale
7. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto previsto al successivo art. 19 è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di delegati che rappresentino almeno il 65% dei delegati e almeno il 70% + 1 dei voti assembleari

aventi titolo a partecipare ai lavori; l'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, che potrà essere convocata trascorsa un'ora dalla precedente convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno il 40% dei delegati aventi titolo per partecipare ai lavori e che rappresentino almeno il 50% + 1 dei voti assembleari

8. Per l'approvazione delle deliberazioni assembleari è necessario il voto favorevole della maggioranza dei voti partecipanti alla votazione. Le astensioni e i voti bianchi o nulli valgono come voto contrario

Art. 17 – Convocazione e costituzione dell'assemblea nazionale

1. L'assemblea nazionale, sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria, è convocata almeno 30 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, indicando la sede, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione che potrà aver luogo trascorsa un'ora dalla prima. La convocazione è inviata via posta elettronica ai comitati territoriali e regionali, pubblicata su comunicato ufficiale e sulla home page del sito internet istituzionale del C.S.I. La convocazione indicherà il numero dei delegati assegnati ad ogni comitato territoriale sulla base di quanto stabilito al precedente art. 15 comma 1. I delegati, a tal fine, eleggono domicilio presso la sede del comitato dove riceveranno la convocazione della assemblea di propria pertinenza
2. Il delegato che non potesse essere presente ne darà comunicazione alla presidenza nazionale almeno quindici giorni prima perché si possa procedere alla convocazione dei supplenti. Nel caso in cui uno o più delegati, effettivi o supplenti, non si presentassero alla verifica poteri della assemblea al momento dell'apertura dei lavori dell'assemblea stessa, validamente costituita, i voti assegnati al loro comitato territoriale di appartenenza verranno redistribuiti tra i delegati effettivamente presenti. Ove non si presentasse alcun delegato effettivo o supplente per un comitato territoriale, i voti di quel comitato non potranno essere rappresentati in assemblea.
3. Unitamente alla convocazione, se l'ordine del giorno prevede il rinnovo o l'integrazione degli organi nazionali, vengono pubblicate e rese disponibili agli aventi diritto le norme elettorali e le modalità per la presentazione delle candidature la cui scadenza deve essere fissata almeno 20 giorni prima la celebrazione dell'assemblea.
4. Le assemblee convocate per la modifica dello Statuto o per l'eventuale scioglimento del C.S.I. sono regolate da norme specifiche di cui agli articoli seguenti

Art. 18 – Modifiche dello statuto

1. Le proposte di modifica dello statuto possono essere deliberate dal consiglio nazionale o presentate al consiglio nazionale anche da almeno il 30% degli affiliati.
2. Il consiglio nazionale indice entro 60 giorni l'assemblea straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.
3. Il consiglio nazionale, nell'indire l'assemblea straordinaria sia su propria iniziativa sia su richiesta degli affiliati, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello statuto.
4. Per l'approvazione delle suddette proposte di modifica, è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei voti partecipanti alla votazione.

Art. 19 – Scioglimento del C.S.I. e devoluzione del patrimonio

1. La proposta di scioglimento del C.S.I. può essere presentata soltanto all'assemblea nazionale appositamente convocata in sessione straordinaria dal consiglio nazionale o su richiesta scritta e motivata di almeno il 65% degli affiliati.

2. Per deliberare lo scioglimento del C.S.I. e la devoluzione del patrimonio occorrono, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza e il voto favorevole di delegati che rappresentino almeno il 65% degli affiliati.
3. Il patrimonio dovrà essere destinato a finalità altruistiche di carattere sociale - sportivo, salvo diversa destinazione determinata per legge o dalle competenti autorità previo parere conforme da parte del Registro Unico del Terzo settore.
4. L'eventuale delibera di scioglimento del C.S.I. produce automaticamente lo scioglimento di ogni struttura territoriale e regionale riconosciuta il cui patrimonio avrà la destinazione vincolata prevista per il patrimonio dell'ente nazionale.
5. Nel caso in cui si addivenisse allo scioglimento di un comitato regionale o territoriale, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto al C.S.I. nazionale previo parere conforme da parte del Registro Unico del Terzo settore

Art. 20 – Elezione del presidente nazionale

1. L'assemblea nazionale elegge ogni quattro anni, su collegio unico nazionale, con elezione diretta e segreta il presidente nazionale.
2. La candidatura alla carica di presidente nazionale deve essere presentata da un tesserato al C.S.I. e deve essere firmata, per accettazione, dal candidato e sottoscritta da almeno 300 affiliati appartenenti ad almeno 15 comitati territoriali, in rappresentanza di almeno 2 collegi elettorali, con le quali si elegge il consiglio nazionale.
3. Viene eletto presidente nazionale il candidato che ottiene il consenso di almeno il 50% più uno dei voti espressi, considerati come tali anche le schede bianche e nulle. Se tale maggioranza non è conseguita o in caso di parità, ove siano presenti due o più candidati, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato la più elevata percentuale di voti espressi e sarà eletto il candidato che avrà avuto il consenso del 50% più uno dei voti espressi. In presenza di un solo candidato che non abbia raggiunto la maggioranza di voti indicata, o nel caso di ballottaggio senza che il più votato abbia raggiunto analoga maggioranza l'assemblea verrà sciolta e il consiglio nazionale uscente, in regime di prorogatio, provvederà a convocare entro trenta giorni una nuova assemblea che dovrà essere svolta nei sessanta giorni successivi

Art. 21 – Il presidente nazionale

1. Il presidente nazionale:
 - a. ha la rappresentanza legale di tutta l'associazione fatta eccezione per gli atti di esclusiva competenza dei Comitati regionali e territoriali così come previsto dal presente Statuto;
 - b. ha il potere di compiere ogni atto di rilevanza esterna e nei confronti di terzi, necessario al funzionamento del C.S.I. e nell'ambito delle indicazioni dell'assemblea nazionale e del consiglio nazionale;
 - c. ha il potere di negoziare e stipulare contratti in nome e per conto degli organi centrali del C.S.I.;
 - d. concede ai tesserati, su conforme parere del consiglio nazionale, il provvedimento di grazia;
 - e. convoca e presiede il consiglio e la presidenza nazionali;
 - f. convoca e presiede le assemblee nazionali;
 - g. convoca e presiede le consulte nazionali dei comitati regionali e territoriali;
 - h. nomina, revoca e sostituisce i coordinatori d'area, previa ratifica approvata a maggioranza dal consiglio nazionale.
2. In caso di suo temporaneo impedimento o assenza, le sue funzioni sono assunte dal vicepresidente vicario o, in mancanza, dall'altro vice presidente in carica.

Art. 22 – Il consiglio nazionale

1. Il consiglio nazionale è composto:
 - a) dal presidente nazionale;
 - b) dai consiglieri nazionali eletti dall'assemblea nazionale nel numero determinato dal successivo art. 23.
2. Il consiglio nazionale:
 - a. determina le linee programmatiche del C.S.I. e i necessari strumenti per la loro attuazione;
 - b. cura e vigilia l'andamento della vita e le attività del C.S.I.;
 - c. elegge nel suo seno, su proposta del Presidente nazionale, 2 vicepresidenti, e 3 consiglieri, componenti della presidenza nazionale;
 - d. ratifica a maggioranza dei presenti la nomina, la revoca e la sostituzione dei coordinatori d'area proposti dal presidente nazionale;
 - e. nomina la commissione nazionale arbitri e giudici di gara, le commissioni tecniche nazionali e gli organi nazionali di giustizia sportiva la cui composizione e funzionamento saranno disciplinati da apposito regolamento;
 - f. approva i regolamenti necessari all'organizzazione dell'associazione;
 - g. predispone la relazione relativa alla gestione;
 - h. approva il bilancio preventivo e consuntivo della associazione. I componenti del consiglio nazionale che siano anche membri della presidenza nazionale non prenderanno parte al voto sul bilancio;
 - i. dispone il commissariamento dei comitati regionali e territoriali per impossibilità di funzionamento o sussistenza di gravi motivi di cui all'art. 39 co. 8 del presente statuto;
 - j. nomina i componenti dell'ufficio del procuratore associativo nazionale;
 - k. esprime il suo parere vincolante sui provvedimenti di grazia di competenza del presidente nazionale;
 - l. concede, con motivata deliberazione, provvedimenti di amnistia e di indulto.
3. Nel caso in cui il consiglio nazionale non proceda alla approvazione del bilancio consuntivo dovrà essere convocata, entro gg. 30, l'assemblea straordinaria che dovrà deliberare definitivamente sulla approvazione di detto bilancio.
4. Il presidente nazionale, in occasione della prima riunione del consiglio nazionale, illustra gli obiettivi annuali e le linee strategiche del suo mandato, sulla scorta del programma presentato in assemblea nazionale.

Art. 23 - Modalità di elezione del Consiglio Nazionale

1. I consiglieri nazionali in numero di 32 sono eletti dall'assemblea nazionale attraverso 3 collegi interregionali che sono così composte:
 - a) collegio n. 1 "nord": Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto;
 - b) collegio n. 2 "centro": Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria;
 - c) collegio n. 3: "sud e isole": Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia.
2. Il collegio che conta il numero maggiore di affiliati elegge 16 consiglieri, gli altri due collegi 8 consiglieri ciascuna. E' consentita la candidatura in un solo collegio e la contemporanea candidatura per le cariche di presidente nazionale e di consigliere nazionale.
5. Ciascuna candidatura per l'elezione a consigliere nazionale deve essere corredata da un numero di sottoscrizioni, da parte degli affiliati aventi diritto di voto, che è così determinato:
 - a. Collegio che elegge 16 consiglieri: 50 sottoscrizioni;
 - b. Collegi che eleggono 8 consiglieri ciascuna: 25 sottoscrizioni.

6. Ogni associato può sottoscrivere un numero massimo di candidature pari al numero dei consiglieri assegnati al collegio elettorale del quale fa parte.
7. Ciascun delegato ha diritto ai voti corrispondenti al numero di affiliati che rappresenta e può esprimere la propria preferenza per non più di un terzo dei candidati da eleggere arrotondandolo all'unità inferiore. Ogni delegato vota solo per i candidati al Consiglio Nazionale espressione del collegio elettorale di appartenenza.

Art. 24 - Funzionamento del consiglio nazionale

1. Il consiglio nazionale funziona in seduta plenaria o per commissioni sulla base di apposito regolamento.
2. Deve comunque riunirsi in seduta plenaria almeno 2 volte l'anno.
3. Esso, inoltre, può essere convocato ogni qualvolta il presidente nazionale lo ritenga opportuno, o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio nazionale o della presidenza nazionale.
4. Il Consiglio nazionale in seduta plenaria è convocato e presieduto dal presidente nazionale.
5. La convocazione delle riunioni del consiglio nazionale in seduta plenaria, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
6. La seduta è valida quando siano presenti la metà più uno dei consiglieri aventi diritto al voto, tra cui, necessariamente, il presidente o, in sua assenza, almeno uno dei due vicepresidenti, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, fatte salve quelle per le quali lo Statuto non preveda maggioranze diverse.
7. Il funzionamento delle commissioni consiliari, ivi comprese le modalità di convocazione delle stesse, è stabilito dall'apposito regolamento approvato dal consiglio nazionale.

Art. 25 - Partecipazione alle riunioni del consiglio nazionale

1. Del consiglio nazionale fanno parte senza diritto di voto:
 - a) l'assistente ecclesiastico nazionale;
 - b) il collegio nazionale dei revisori dei conti.
 - c) i coordinatori di area
 - d) i componenti di presidenza nazionale, che non siano anche consiglieri nazionali.
2. Il presidente può invitare a partecipare alle riunioni del consiglio nazionale anche altre persone qualificate sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 26 - Dimissioni dei consiglieri nazionali

1. Ciascun consigliere nazionale cessa dalla carica per dimissioni volontarie, per mancato rinnovo del tesseramento al C.S.I. o per impedimento definitivo.
2. Al consigliere nazionale dimissionario o impedito definitivamente dal poter partecipare ai lavori del consiglio, subentra il primo dei non eletti nel suo collegio di elezione sempre che questi abbia ottenuto almeno 1 voto valido
3. Il consiglio nazionale potrà deliberare la decadenza del consigliere assente ingiustificato ad almeno tre riunioni consecutive del consiglio nazionale

Art. 27 - Integrazione del consiglio nazionale

1. Qualora non sia stato possibile integrare il consiglio nazionale con candidati non eletti ai sensi di quanto previsto dall'articolo precedente, il consiglio rimarrà nei suoi pieni

- poteri, pur se in numero ridotto, a condizione che siano comunque presenti almeno il 50% degli eletti per ogni circoscrizione.
2. In caso contrario si procederà alla convocazione dell'assemblea elettiva per l'elezione suppletiva necessaria a ricostituire il plenum del consiglio nel numero e nei collegi nei quali si sia determinata la vacanza.

Art. 28 - Decadenza del presidente e del consiglio nazionale

1. In tutti i casi di decadenza del Consiglio Nazionale deve essere garantita la continuità della gestione associativa.
2. Le ipotesi di decadenza del Consiglio nazionale sono le seguenti:
 - a) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del consiglio Nazionale: resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, altro Vicepresidente) per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento dell'Assemblea Nazionale, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nei successivi trenta, per il rinnovo di tutte le cariche;
 - b) impedimento definitivo o cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente: decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio nazionale; resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, altro Vicepresidente) per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);
 - c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della maggioranza dei Consiglieri nazionali: decadenza immediata dell'intero Consiglio nazionale e del Presidente, il quale ultimo resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);
 - d) la decadenza, l'impedimento definitivo, l'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive o la cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dei soli Consiglieri non determina la decadenza dell'organo se non rientranti nell'ipotesi di cui alla precedente lett. c).
 - e) mancata approvazione anche da parte della assemblea del bilancio del C.S.I. ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 comma 3: resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, altro Vicepresidente) per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento dell'Assemblea Nazionale, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nei successivi trenta, per il rinnovo di tutte le cariche
3. Le dimissioni che determinano la decadenza del Consiglio Nazionale, o di qualunque altro organo nazionale, sono irrevocabili.

Art. 29 - Le consulte nazionali dei comitati regionali e territoriali

1. Sono istituite le consulte nazionali dei comitati regionali e di quelli territoriali. Sono presiedute dal presidente nazionale o, in sua assenza, da un vicepresidente nazionale. Vi partecipano tutti i presidenti regionali e territoriali in carica o loro delegati. Si riuniscono obbligatoriamente almeno 1 volta l'anno e quando ne facciano richiesta almeno il 25% dei componenti. La convocazione è a cura del presidente nazionale e avviene via posta elettronica. Possono essere convocate anche contestualmente allo svolgimento della assemblea elettiva
2. Vi partecipano, senza diritto di voto, l'assistente ecclesiastico nazionale, i consiglieri nazionali, quelli di presidenza e i coordinatori d'area se invitati

3. Esse hanno compiti consultivi e propositivi sullo sviluppo delle diverse attività del CSI in materia di costi di affiliazione e tesseramento, di programmazione e regolamentazione dell'attività sportiva e formativa, di politiche territoriali, di organizzazione delle strutture periferiche. Al loro interno, le consulte lavorano sia in sedute comuni, sia in sessioni specifiche per contenuti, territorialità, altre affinità di rilievo individuate all'interno della consulta medesima.
4. Le consulte possono essere convocate anche in seduta congiunta. La consulta dei presidenti regionali elegge, tra i propri componenti, 1 consigliere di presidenza nazionale; la consulta nazionale dei presidenti territoriali elegge, tra i propri componenti, 3 consiglieri di presidenza nazionale.
5. Le modalità di elezione devono essere stabilite in apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale.
6. Devono esprimere parere obbligatorio non vincolante prima della emanazione di un nuovo regolamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 comma 2 lett. f) del presente statuto
7. Il Presidente nazionale può invitare ai lavori del Consiglio nazionale i componenti della consulta dei presidenti regionali per la trattazione di argomenti specifici di interesse regionale

Art. 30 – La presidenza nazionale

1. La presidenza nazionale è composta dal presidente nazionale, dai 2 vicepresidenti nazionali e da 7 membri, tutti tesserati al CSI, così eletti:
 - a) n. 3 componenti dal consiglio nazionale
 - b) n. 3 componenti dalla consulta dei presidenti territoriali
 - c) n. 1 componente dalla consulta dei presidenti regionali
2. Alle sue riunioni partecipano, senza diritto di voto, i coordinatori d'area, se nominati, e l'assistente ecclesiastico nazionale. Dovrà essere invitato il Presidente del collegio dei revisori dei conti in quei casi in cui sono all'ordine del giorno argomenti di natura economico – finanziaria
3. La presidenza nazionale è l'organo esecutivo del C.S.I.:
 - a. attua le decisioni del consiglio nazionale;
 - b. coordina l'attività dei comitati regionali, dei comitati territoriali e degli associati del C.S.I., istituendo servizi per supportare la loro opera e l'azione dei tesserati;
 - c. assume in via d'urgenza le deliberazioni, di competenza del consiglio nazionale, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione utile;
 - d. cura le entrate e le spese dell'associazione sulla base del bilancio preventivo approvato dal consiglio nazionale
 - e. concede, se delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi alle società e associazioni sportive dilettantistiche che lo richiedono e ne hanno i requisiti;
 - f. si occupa del personale e dei rapporti di lavoro dell'associazione.
4. Le riunioni della presidenza nazionale sono convocate dal Presidente nazionale e sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione si intende respinta. Le convocazioni della presidenza nazionale avvengono via posta elettronica con un preavviso di almeno 3 giorni.
5. La presidenza nazionale decade col consiglio nazionale.
6. La presidenza nazionale designa il vicepresidente vicario su proposta del Presidente Nazionale
7. Le riunioni della Presidenza si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza ed è ammesso l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti
8. Non può essere eletto in presidenza nazionale o, se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 31 - I coordinatori d'area

1. Il Presidente nazionale può proporre la nomina da 2 a 6 coordinatori d'area, i termini del loro mandato e le specifiche deleghe loro assegnate con compiti gestionali di attuazione del programma di governo del Presidente.
2. Il consiglio nazionale ratifica, a maggioranza, la nomina, la revoca e la sostituzione dei coordinatori d'area.
3. La presidenza nazionale determina le modalità di azione di ciascun coordinatore e il suo rapporto col C.S.I. che non può andare oltre la scadenza del mandato del presidente nazionale.
4. Ciascun coordinatore è responsabile del funzionamento e delle attività dell'area o delle aree cui è preposto con le modalità e secondo le direttive e le indicazioni operative della presidenza nazionale.

Art. 32 - Il collegio nazionale dei revisori dei conti

1. Il collegio nazionale dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due componenti effettivi e due supplenti, tutti eletti con votazioni separate dall'assemblea. Solo il Presidente del Collegio nazionale deve essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al registro dei revisori contabili.
2. Il collegio è validamente costituito con la maggioranza dei membri e le delibere sono assunte a maggioranza assoluta
3. Quanto previsto dal presente statuto per il collegio dei revisori dei conti nazionali si applica, per quanto compatibile, ai revisori unici territoriali

Art. 33 - Compiti del collegio nazionale dei revisori dei conti

1. Il collegio nazionale dei revisori dei conti esercita le proprie funzioni di verifica, controllo contabile ed impulso secondo le norme del codice civile. Il collegio nazionale dei revisori dei conti ha il compito di:
 - a) controllare la gestione amministrativa degli organi centrali;
 - b) accertare la regolare tenuta della contabilità del CSI.;
 - c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d) redigere una relazione al bilancio preventivo, al bilancio di esercizio nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
 - e) esprimere parere sul bilancio di esercizio da sottoporre al consiglio nazionale;
 - f) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie;

- g) svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati ai commi 6 e 7 dell'art. 30 del d. lgs. 117/17.
2. Il collegio deve riunirsi su convocazione del presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito libro dei verbali e sottoscritto dagli intervenuti.
 3. Il collegio nazionale dei revisori dei conti può, dietro autorizzazione preventiva della presidenza nazionale, disporre ispezioni e procedere ad accertamenti, direttamente o attraverso la collaborazione di ispettori o del revisore del comitato appositamente nominato, presso tutti gli Organi centrali e presso tutti i comitati regionali e territoriali del CSI richiedendo a tal fine la collaborazione dei revisori territoriali. Le risultanze delle ispezioni, comportanti rilievi, devono essere immediatamente rese note alla presidenza nazionale e all'ufficio del procuratore associativo nazionale.
 4. Chiunque può candidarsi, possedendo i requisiti previsti, depositando la propria candidatura almeno 20 giorni prima la data di svolgimento dell'assemblea presso la presidenza nazionale.
 5. Vengono eletti membri effettivi del collegio i primi due candidati che raggiungono il maggior numero di voti e membri supplenti i due successivi della graduatoria dei votati.

Art. 34 - Candidatura dei componenti del collegio nazionale dei revisori dei conti

1. I componenti del collegio nazionale dei revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti, sono eletti dall'assemblea nazionale ordinaria e durano in carica quattro anni. Le candidature al collegio nazionale dei revisori dei conti e alle cariche di revisori dei comitati regionali e territoriali possono anche essere presentate da soggetti non tesserati per il C.S.I.

Art. 35 - Decadenza del collegio nazionale dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti non decade in caso di decadenza del consiglio nazionale.
2. Per quanto riguarda la decadenza del presidente e dei componenti del collegio nazionale dei revisori dei conti nonché per le eventuali surroghe si applica quanto contemplato dal Codice Civile.

Art. 36 - Il collegio nazionale dei probiviri

1. Il collegio nazionale dei probiviri è l'organo di giustizia endoassociativa del CSI.
2. Esso è competente a deliberare, inappellabilmente, da amichevole compositore, su tutti i ricorsi avverso le decisioni degli organi centrali, regionali e territoriali del CSI, sulla presentazione delle candidature, le modalità di svolgimento delle assemblee, le revoche del tesseramento, le controversie tra organi, tra tesserati e tra questi ultimi e gli affiliati e in ogni altro caso espressamente previsto dal presente statuto.
3. Avverso i commissariamenti degli organi territoriali è ammesso il ricorso al plenum del collegio secondo le modalità stabilite da apposito regolamento approvato dal consiglio nazionale
4. Lo svolgimento della sua attività è disciplinato dal regolamento giurisdizionale.
5. Al collegio dei probiviri nazionale deve essere affidata anche la competenza delle controversie che sorgono all'interno delle strutture regionali e territoriali del CSI e che non siano di competenza degli organi di giustizia sportiva.

Art. 37 - Composizione e funzionamento del collegio nazionale dei probiviri

1. Il collegio nazionale dei probiviri è composto da nove membri, tesserati al C.S.I., eletti dall'assemblea nazionale su collegio unico nazionale. Dura in carica quattro anni. Il

- collegio, in occasione della sua prima riunione, elegge tra i suoi membri il presidente e il vicepresidente.
2. Il collegio si costituisce in collegi interregionali (nord, centro, sud) ogniqualvolta sia necessario pronunciarsi in merito a ricorsi endoassociativi di prima istanza sulla base di apposito regolamento. Ciascun collegio interregionale è composto da 3 componenti, nominati dal presidente e si riunisce presso la sede del comitato della regione presso cui ha sede il ricorrente.
 3. Il collegio nazionale si costituisce in collegio unico nazionale, alla presenza di tutti i suoi componenti, con sede in Roma, ogniqualvolta sia necessario pronunciarsi in merito a ricorsi endoassociativi di seconda istanza.
 4. Non possono partecipare al collegio di seconda istanza i membri che hanno fatto parte di quello che si è pronunciato in prima istanza.
 5. Il collegio nazionale dei probiviri si riunisce in sessione plenaria nelle materie stabilite dal presente Statuto o nei casi previsti dai Regolamenti associativi.
 6. In tutte le sue riunioni il collegio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente

Art. 38 – Decadenza del collegio nazionale dei probiviri

1. I membri del collegio nazionale dei probiviri cessano dalla carica per dimissioni volontarie o per impedimento definitivo all'esercizio delle proprie funzioni. In tale ipotesi subentrerà nel collegio il primo dei non eletti a condizione che abbia riportato almeno 1 voto. In assenza il collegio rimarrà costituito con i membri rimanenti
2. In caso di dimissioni o di decadenza dalla carica da parte del presidente, il componente più anziano di età convoca entro 30 giorni il collegio che provvede all'elezione del nuovo presidente.
3. Il collegio decade in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica della metà più uno dei suoi componenti. In tal caso dovrà svolgersi, entro 90 giorni, un'assemblea nazionale straordinaria per l'elezione del nuovo collegio.
4. La decadenza del consiglio e/o del presidente nazionale non si estende al collegio che cessa comunque dalla carica alla sua scadenza naturale.

Titolo IV

Le strutture regionali e territoriali del CSI

Art. 39 – Principi e condizioni dello sviluppo territoriale

1. Le strutture periferiche dell'associazione sono i comitati regionali e quelli territoriali.
2. I principi di costituzione e mantenimento delle strutture periferiche sono regolati dalle norme del presente Statuto e dell'apposito Regolamento proposto dalla Presidenza ed approvato dal Consiglio nazionale.
3. Il decentramento delle funzioni e dei compiti istituzionali, amministrativi ed organizzativi è condizione essenziale ed indispensabile per lo sviluppo dell'Associazione.
4. Le strutture regionali e territoriali hanno propria e autonoma soggettività giuridica e sono costituite in forma di associazione non riconosciuta. Sussistendone i presupposti potranno richiedere il riconoscimento ai sensi dell'art. 14 e ss, cod. civ. o art. 22 codice terzo settore e rispondono con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte.
5. I comitati regionali e quelli territoriali sono legalmente rappresentati rispettivamente dal proprio presidente regionale e territoriale.
6. Le strutture periferiche hanno l'obbligo di trasmettere, nei modi e nei termini stabiliti, la documentazione relativa ad affiliazioni e tesseramento; devono versare, nei modi e

- nei tempi previsti, le quote di competenza nazionale fissate di anno in anno dal consiglio nazionale; devono depositare presso la presidenza nazionale le convocazioni ed i verbali di tutte le assemblee entro il termine fissato dal presente statuto.
7. I poteri e le funzioni delle strutture periferiche non possono essere in contrasto con quelli dell'Associazione a livello centrale.
 8. I comitati regionali e territoriali possono essere commissariati in presenza di:
 - a) gravi, ripetute e documentate inefficienze gestionali;
 - b) gravi e documentate inosservanze statutarie e/o regolamentari;
 - c) omessa presentazione ed approvazione da parte dell'organo competente del rendiconto di gestione consuntivo annuale nei termini indicati dallo statuto;
 - d) omessa trasmissione alla presidenza nazionale del rendiconto di gestione preventivo e consuntivo annuale nei termini indicati dallo statuto nazionale;
 - e) omessa approvazione, modifica e trasmissione dei propri regolamenti nei casi previsti e stabiliti dal presente statuto e dalle delibere del consiglio nazionale ;
 - f) gravi e documentati casi di irregolarità amministrative e/o contabili;
 - g) reiterata o prolungata omissione del dovuto versamento delle quote di competenza nazionale ovvero il mancato rispetto di un eventuale piano di rientro dei debiti concordati con la Presidenza nazionale.
 9. Il commissariamento è deliberato dalla presidenza nazionale, su proposta del presidente nazionale, sentito per i territoriali il presidente del comitato regionale di appartenenza e ratificato dal consiglio nazionale. Nella relativa delibera, deve essere indicata la durata del commissariamento ed il nome del commissario designato ed i poteri assegnati. Il commissario risponde direttamente alla presidenza nazionale.
 10. Il commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il perseguimento dell'ordinaria attività associativa nel rispetto dello statuto e dei regolamenti nazionali.
 11. La durata del commissariamento viene decisa dalla Presidenza Nazionale e non può essere superiore a 12 mesi; entro tale termine deve essere convocata l'assemblea della struttura commissariata per il rinnovo degli organi, salvo casi di comprovata ragione di forza maggiore per il quale potrà essere prorogata di 12 mesi con delibera del consiglio nazionale. Ove, al termine di questa ulteriore proroga, non sussistessero le condizioni per la ripresa delle attività ordinarie del Comitato il Consiglio nazionale può decidere lo scioglimento del Comitato ed il suo accorpamento con uno dei Comitati territoriali confinanti.
 12. Contro il commissariamento è dato ricorso esclusivamente in unica istanza al collegio nazionale dei probiviri nell'integralità della composizione, Il collegio nazionale dei probiviri decide entro 30 giorni dalla data del ricorso. Il commissariamento è comunque esecutivo in pendenza di ricorso.
 13. Le strutture indicate nell'allegato "A" si intendono quali comitati riconosciuti alla data di approvazione del presente statuto.

Art. 40 – I Comitati regionali

1. I comitati regionali del C.S.I. sono costituiti in ogni regione e funzionano con le modalità di cui al presente titolo e da quanto previsto nel presente statuto.
2. I comitati regionali si costituiscono in forma associativa, si dotano e adottano il presente statuto acquisendo la denominazione «Comitato Regionale CSI ...» seguita dal nome della Regione.
3. I comitati regionali curano l'attività sportiva e formativa del CSI a livello regionale ed hanno compiti di rappresentanza del CSI sul territorio regionale e nei confronti degli enti locali di riferimento.

4. Potranno, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività ritenuta utile per il raggiungimento dei fini del CSI previsti dal presente statuto.
5. Le risorse finanziarie dei comitati regionali possono essere costituite da:
 - a. contributi nella misura fissata dal consiglio nazionale;
 - b. contributi degli affiliati, nella misura fissata dal consiglio nazionale;
 - c. contributi di enti pubblici e privati;
 - d. introiti da pubblicità, sponsorizzazione e diritti radio-televisivi riguardanti le gare e le manifestazioni organizzate;
 - e. ogni altra entrata derivante da attività o iniziative strumentali al perseguimento degli scopi associativi e da servizi resi ai propri soci.
6. I comitati regionali dovranno annualmente tramettere alla presidenza nazionale i propri bilanci preventivi e consuntivi entro 15 giorni dalla loro approvazione.

Art. 41 - L'assemblea del comitato regionale

1. L'assemblea del comitato regionale è l'organo della democrazia e della partecipazione associativa a livello regionale e delibera sulle materie ad essa attribuite dallo statuto.
2. L'assemblea del comitato regionale è costituita dai delegati dei comitati territoriali, secondo modalità e criteri stabiliti dagli artt. 15 e ss. del presente statuto.
3. Assistono all'assemblea regionale, senza diritto di voto, il presidente regionale, i componenti del consiglio regionale e di quelli territoriali di competenza che non siano delegati con diritto di voto, i consiglieri di presidenza, i membri degli altri organi centrali del CSI, i candidati alle cariche associative.
4. Per quanto compatibile si applica ai comitati regionali la disciplina dell'assemblea nazionale e di funzionamento degli organi nazionali previste dal presente statuto.

Art. 42 - Validità delle assemblee e modalità di deliberazione

1. L'assemblea regionale è convocata dal consiglio regionale in sessione ordinaria ogni quattro anni ed esattamente entro il 31 maggio dell'anno coincidente con lo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi. Deve essere convocata almeno 30 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, indicando la sede, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione che potrà aver luogo trascorsa un'ora dalla prima.
2. L'assemblea regionale, in sessione ordinaria, elegge il presidente ed il consiglio regionale, il revisore dei conti regionale..
3. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
4. Le elezioni previste nelle assemblee regionali devono avvenire mediante votazione a scheda segreta o metodo equivalente atto a garantire la segretezza del voto, secondo le modalità previste dal Regolamento.
5. Eventuali proposte di scioglimento del comitato o di modifica dello statuto sono di competenza dell'assemblea nazionale e dovranno essere portate all'attenzione di questa con le modalità previste dal presente statuto

Art. 43 - Il presidente del comitato regionale

1. La candidatura alla carica di presidente regionale deve essere firmata, per accettazione, dal candidato e sottoscritta da almeno 25 affiliati, appartenente a due comitati territoriali della regione
2. Viene eletto presidente regionale il candidato che ottiene la maggioranza dei voti presenti in assemblea.
3. Il presidente regionale:
 - a. ha la rappresentanza legale del comitato, il potere di compiere ogni atto di rilevanza esterna e nei confronti di terzi, necessario al funzionamento del comitato

regionale; nonché ha il potere di negoziare e stipulare contratti in nome e per conto del comitato regionale;

- b. propone al consiglio regionale per la ratifica, la nomina, la revoca e la sostituzione di un numero di coordinatori d'area compreso tra 2 e 5, secondo le necessità del comitato;
- c. convoca e presiede il consiglio regionale;
- d. presiede le assemblee regionali;

Art. 44 – Il consiglio regionale

1. I consiglieri regionali sono eletti dall'assemblea regionale, il cui numero è così determinato:
 - a) 5 nelle regioni che contano sino a 500 affiliati,
 - b) 7 nelle regioni che contano da 501 a 1.000 affiliati,
 - c) 9 nelle regioni con oltre 1.000 affiliati.
2. Fanno parte del consiglio regionale con diritto di voto il Presidente regionale e i Presidenti dei comitati territoriali di competenza e, senza diritto di voto, l'assistente ecclesiastico regionale.
3. Il consiglio regionale:
 - a) approva il bilancio preventivo e consuntivo del comitato regionale;
 - b) elegge nel suo seno uno o più vicepresidenti;
 - c) ratifica la nomina, la revoca e la sostituzione dei coordinatori d'area;
 - d) cura e vigilia l'andamento della vita e le attività del C.S.I. nella regione;
 - e) determina, le attività sportive e formative di competenza regionale;
 - f) nomina, all'occorrenza, commissioni tecniche necessarie all'adempimento delle specifiche prerogative del comitato regionale;
 - g) approva i regolamenti di competenza regionale;
 - h) delibera in ordine ai rapporti di lavoro di competenza del comitato regionale;
 - i) nomina gli organi di giustizia regionali.
4. Il consiglio regionale determina il numero dei consiglieri da eleggere alla presidenza regionale, in un numero variabile da 3 a 5 componenti ed il numero dei vicepresidenti eleggendoli al proprio interno

Art. 45 – La presidenza regionale

1. La presidenza regionale è composta dal presidente regionale, da uno o più vicepresidenti e dai membri eletti dal consiglio regionale;
2. Alle sue riunioni partecipa, senza diritto di voto l'assistente ecclesiastico regionale.
3. La presidenza è l'organo esecutivo del comitato regionale:
 - a. attua le decisioni del consiglio regionale;
 - b. coordina l'attività degli affiliati, istituendo servizi per supportare la loro opera e l'azione dei tesserati;
 - c. cura le entrate e le spese del comitato;
 - d. coadiuva il presidente nei rapporti con il personale ed i collaboratori del comitato regionale;
 - e. nomina il vicepresidente vicario in presenza di più vicepresidenti
 - f. è inoltre competente per tutte le attività non espressamente ricomprese tra i compiti della assemblea o del consiglio regionale
4. Le riunioni della presidenza sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti al momento della votazione. Le convocazioni della presidenza avvengono via posta elettronica con un preavviso di giorni 3.

Art. 46 – Il revisore dei conti regionale

1. Presso ogni comitato regionale è eletto un revisore dei conti ed un suo supplente.
2. Il revisore dei conti regionale provvede al controllo dell'amministrazione, della contabilità e del rendiconto economico finanziario del comitato regionale.
3. Per quanto compatibile si applicano le norme previste per il collegio dei revisori dei conti nazionale. I verbali del revisore dei conti regionale dovranno essere trasmessi al collegio dei revisori dei conti nazionale.

Art. 47 – Il comitato territoriale

1. Il comitato territoriale cura l'attività sportiva e formativa del C.S.I. a livello territoriale. Potrà, inoltre, svolgere qualsiasi tipo di altra attività ritenuta utile per il raggiungimento dei fini del C.S.I. previsti dal presente statuto. Esso ha compiti di rappresentanza del Centro sportivo italiano sul territorio di competenza e nei confronti degli enti locali di riferimento.
2. I comitati territoriali riconosciuti sono indicati nell'allegato "A" del presente statuto.
3. I comitati territoriali, costituiti in forma associativa, si dotano e adottano il presente statuto e acquisendo la denominazione «Comitato territoriale C.S.I. di ...» seguita dal nome del capoluogo o della località di competenza.
4. I comitati territoriali dovranno annualmente tramettere alla presidenza nazionale i propri bilanci preventivi e consuntivi entro 15 giorni dalla loro approvazione.
5. I comitati territoriali:
 - a. promuovono e gestiscono il tesseramento associativo;
 - b. promuovono e gestiscono l'attività sportiva territoriale;
 - c. organizzano gare, campionati o altre manifestazioni a nome del C.S.I. che intenda far svolgere nel territorio provinciale;
 - d. provvedono, nel rispetto dei criteri e secondo le modalità fissate in convenzione, alla formazione tecnica e organizzazione di tecnici e ufficiali di gara.
6. Le risorse finanziarie dei comitati possono essere costituite da:
 - a. contributi nella misura fissata dal consiglio nazionale;
 - b. quote e contributi degli affiliati;
 - c. contributi e quote di iscrizione dei tesserati commisurati ai costi di gestione dei servizi affidati;
 - d. contributi di enti pubblici e privati;
 - e. introiti da pubblicità, sponsorizzazione e diritti radio-televisivi riguardanti le gare e le manifestazioni organizzate;
 - f. ogni altra entrata derivante da attività o iniziative strumentali al perseguimento degli scopi associativi, e da servizi resi ai propri soci.

Art. 48 – L'assemblea territoriale

1. L'assemblea territoriale è l'organo della democrazia e della partecipazione associativa a livello territoriale.
2. L'assemblea territoriale è composta da tutti gli associati del comitato territoriale che risultino regolarmente affiliati al C.S.I. alla data della sua convocazione.
3. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta al soggetto affiliato da almeno tre mesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 co. 1 del d.lgs. 117/17 e che sia in regola con il pagamento delle quote di affiliazione per l'anno in corso e non risulti colpito da sanzioni in corso di esecuzione.
4. Ogni affiliato ha diritto ad un voto e interviene all'assemblea nella persona del suo legale rappresentante ovvero del vicepresidente o, in caso di impedimento di questi ultimi, di un altro membro dell'organo amministrativo.

5. Può inoltre intervenire e votare in assemblea mediante il conferimento di delega scritta ad altro affiliato. Ogni partecipante all'assemblea potrà detenere oltre al proprio diritto di voto, quello per delega nella seguente misura:
 - a) 1 delega se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti
 - b) 2 fino a 200 associazioni e società votanti
 - c) 3 fino a 500 associazioni e società votanti
 - d) 4 fino a 1000 società votanti
 - e) 5 oltre 1000 società votanti

Art. 49 – Convocazione e costituzione dell'assemblea territoriale

1. L'assemblea territoriale è convocata annualmente entro il 30 aprile dal presidente territoriale. Provvederà, in via ordinaria, alla approvazione della relazione del Consiglio territoriale e, in via elettiva, nell'anno di svolgimento delle olimpiadi estive, per l'elezione del presidente e del consiglio territoriale, del revisore legale territoriale e del suo supplente con le modalità previste dai regolamenti vigenti.
2. La convocazione avverrà a cura del presidente territoriale tramite pubblicazione sul sito internet del Csi e contestuale invio di comunicato ufficiale per posta elettronica a tutti i soggetti affiliati almeno 30 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, indicando la sede, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
3. L'assemblea territoriale è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli affiliati aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli affiliati intervenuti.
4. L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Art. 50 – Il presidente del comitato territoriale

1. L'assemblea del comitato provinciale elegge ogni quattro anni con elezione diretta e segreta il presidente territoriale
2. La candidatura alla carica di presidente provinciale deve essere firmata, per accettazione, dal candidato e sottoscritta da almeno 5 affiliati.
3. Viene eletto presidente territoriale il candidato che ottiene almeno il 50% + 1 dei voti presenti in assemblea.
4. Il presidente territoriale:
 - a. ha la rappresentanza legale del comitato territoriale;
 - b. ha il potere di compiere ogni atto di rilevanza esterna e nei confronti di terzi, necessario al funzionamento del comitato territoriale;
 - c. ha il potere di negoziare e stipulare contratti in nome e per conto del comitato provinciale;
 - d. nomina fino a 6 coordinatori d'area, secondo le necessità del comitato territoriale;
 - e. convoca e presiede il consiglio territoriale;
 - f. convoca e presiede le assemblee territoriali.

Art. 51 – Il consiglio territoriale

1. Il consiglio del comitato territoriale è composto da:
 - il presidente;
 - i consiglieri eletti dall'assemblea territoriale il cui numero è così determinato: 8 nei comitati che contano sino a 200 associati, 12 nei comitati che contano sino a 400 associati, 16 nei comitati con oltre 400 società.

2. Il consiglio territoriale determina il numero dei consiglieri da eleggere alla presidenza territoriale, in un numero variabile da 3 a 5 componenti ed il numero dei vicepresidenti eleggendoli al proprio interno. Fa parte del consiglio territoriale l'assistente ecclesiastico territoriale, senza diritto di voto.

3. Il consiglio territoriale:

- a) approva il rendiconto preventivo e consuntivo di gestione del comitato;
- b) predispone la relazione relativa alla gestione del comitato;
- c) determina le linee programmatiche del comitato territoriale ed i necessari strumenti per la loro attuazione;
- d) cura e vigilia l'andamento della vita e le attività del comitato territoriale;
- e) elegge nel suo seno uno o più vicepresidenti e i componenti della presidenza territoriale, in numero necessario al buon funzionamento dell'organo;
- f) nomina le commissioni tecniche e gli organi di giustizia sportiva;
- g) approva i regolamenti necessari all'organizzazione del comitato territoriale.

Art. 52 - La presidenza territoriale

5. La presidenza territoriale è composta dal presidente territoriale, da uno o più vicepresidenti e dai membri eletti dal consiglio territoriale
6. Alle sue riunioni partecipa, senza diritto di voto l'assistente ecclesiastico territoriale.
7. La presidenza è l'organo esecutivo del comitato territoriale:
 - a. attua le decisioni del consiglio territoriale;
 - b. coordina l'attività degli affiliati, istituendo servizi per supportare la loro opera e l'azione dei tesserati;
 - c. cura le entrate e le spese del comitato;
 - d. coadiuva il presidente nei rapporti con il personale ed i collaboratori del comitato territoriale;
 - e. nomina il vicepresidente vicario in presenza di più vicepresidenti
 - f. è inoltre competente per tutte le attività non espressamente ricomprese tra i compiti della assemblea o del consiglio territoriale
8. Le riunioni della presidenza sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti al momento della votazione. Le convocazioni della presidenza avvengono via posta elettronica con un preavviso di giorni 3.

Art. 53- Il revisore dei conti territoriale

1. Presso ogni comitato territoriale è eletto un revisore dei conti ed un suo supplente.
2. Il revisore dei conti territoriale provvede al controllo dell'amministrazione, della contabilità e del rendiconto economico finanziario del comitato territoriale. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina del collegio dei revisori dei conti nazionale

Titolo V

Eleggibilità, candidature, incompatibilità, durata e limiti dei mandati

Art. 54 - Requisiti generali per l'eleggibilità alle cariche elettive a tutti i livelli dell'Associazione

1. Fatti salvi gli ulteriori e diversi requisiti esplicitamente previsti per ciascuna carica dal presente statuto, ciascun tesserato, per accedere a qualsiasi carica elettiva ad ogni livello dell'associazione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali di eleggibilità:
 - a. essere tesserato al C.S.I. all'atto della presentazione della candidatura;

- b. avere raggiunto la maggiore età;
 - c. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 - d. non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del C.S.I. nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e degli altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - e. non avere in corso squalifiche o inibizioni sportive definitive superiori a sei mesi comminate dal C.S.I. ovvero da una Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o altro ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni;
 - f. non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
 - g. aderire esplicitamente ai principi ispiratori del C.S.I., mediante la sottoscrizione del Patto associativo che va riportato integralmente nel modello di accettazione della candidatura.
2. Sono ineleggibili a qualsiasi carica quanti abbiano in essere controversie giudiziarie col C.S.I., col C.O.N.I. con Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti dallo stesso.

Art. 55 - Candidatura alle cariche elettive centrali e periferiche

1. Chi intende candidarsi a presidente nazionale deve aver ricoperto la carica di consigliere nazionale, presidente regionale o territoriale.
2. Coloro che intendono candidarsi alla carica di consigliere nazionale, regionale e territoriale devono essere tesserati al CSI al momento della convocazione dell'assemblea elettiva.
3. Coloro che intendono candidarsi alla carica di componente del collegio nazionale dei probiviri devono essere tesserati al CSI e devono risultare in possesso dei requisiti previsti per questo ruolo dal regolamento giurisdizionale.

Art. 56 - Incompatibilità

1. Sono incompatibili:
 - a) la carica di Presidente Nazionale, con qualsiasi altra presidenza nell'ambito del Centro Sportivo Italiano;
 - b) la carica di Revisore dei Conti, con qualsiasi altra carica nell'ambito del Centro Sportivo Italiano;
 - c) la carica di consigliere del collegio dei probiviri, con qualsiasi altra carica nell'ambito del Centro Sportivo Italiano;
 - d) la carica di Consigliere nazionale o di presidenza nazionale, con quella di coordinatore d'area nazionale;
 - e) la carica di Presidente territoriale è incompatibile con la carica di Presidente Regionale.
 - f) La carica di componente degli organi di giustizia sportiva o endoassociativa è incompatibile con i componenti delle Presidenze territoriali, regionali e nazionali, con gli incarichi di coordinatore d'area o di componente delle commissioni tecniche.
2. Sono inoltre incompatibili, per il livello Nazionale, gli incarichi elettivi di pari livello presso gli organismi dirigenti del Coni, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e di organismi similari

al CSI, se non in rappresentanza dell'Associazione e dietro espressa autorizzazione del Consiglio nazionale.

3. Coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente statuto, dovranno optare entro 30 giorni fra le cariche incompatibili, comunicando la scelta al presidente competente per livello. Coloro che non esercitano l'opzione suddetta nel termine previsto, decadranno dall'incarico assunto posteriormente. Il procedimento di decadenza è intrapreso dal Presidente dell'Organo interessato, che assume anche il relativo provvedimento.

Art. 57 – Durata e limiti dei mandati

1. Il mandato degli organi elettivi coincide con la durata dei medesimi e si intende compiuto dopo 2 anni e 1 giorno dal momento dell'elezione. Non possono essere ricoperti dallo stesso tesserato, per più di due mandati consecutivi, gli incarichi di:
 - a) presidente nazionale
 - b) presidente nazionale dei revisori dei conti
 - c) presidente regionale
 - d) presidente del collegio nazionale dei probiviri.

Titolo VI Gestione finanziaria

Art. 58 – Entrate e patrimonio

1. Le entrate del CSI sono costituite da:
 - a) quote di affiliazione e di tesseramento, nelle misure fissate dal consiglio nazionale;
 - b) i proventi derivanti dalla organizzazione di attività sportive e formative in favore degli affiliati e dei loro tesserati
 - c) contributi e sovvenzioni erogati da enti, pubblici e privati, esclusivamente finalizzati all'attività istituzionale;
 - d) legati e/o donazioni;
 - e) beni mobili e/o immobili;
 - f) altri proventi derivanti da attività di pubblicità, sponsorizzazione, diritti radio-televisivi.
2. Le quote di affiliazione, di rinnovo annuale della stessa e di tesseramento e i contributi a vario titolo versati dagli affiliati sono intrasmissibili e rimangono definitivamente acquisite dal CSI.
3. Il patrimonio del C.S.I. ai vari livelli è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali ad esso pervenuti a qualsiasi titolo. Ai fini di quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. 117/17 il patrimonio dell'ente è quello risultante dall'ultimo bilancio approvato
4. Il CSI nazionale e i comitati regionali e territoriali redigono bilanci annuali autonomi sulla base di un omogeneo piano dei conti. Il livello nazionale dell'associazione nonché i comitati regionali e territoriali sono dotati di propria soggettività giuridica ed autonomia amministrativa e contabile.
5. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale tra i soci e i tesserati durante la vita dell'associazione.
6. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali o accantonati in appositi fondi a tal scopo destinati. Essi potranno essere temporaneamente investiti in quote di fondi di investimento, obbligazioni e buoni del tesoro, purché gli utili derivanti da tali gestioni siano diretti al conseguimento delle

finalità istituzionali.

7. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio dovrà essere destinato ad enti aventi finalità analoghe di quelle del C.S.I., sentite, in merito, le competenti autorità.
8. Il bilancio dovrà essere redatto secondo le indicazioni previste dall'art. 13 del d. lgs. 117/17

Art. 59 – Norme di amministrazione e contabilità

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di previsione ed il bilancio d'esercizio, da sottoporre anche alla Giunta nazionale CONI, sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali e nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'ente. Al bilancio d'esercizio deve essere allegata una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI. Il C.S.I. provvederà alla redazione anche del bilancio sociale sulla base dei criteri di cui all'art. 14 primo comma del d. lgs. 117/17. I comitati regionali e territoriali hanno facoltà di redigere il bilancio sociale.
3. È emanato, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, un regolamento di amministrazione e contabilità da sottoporre, previo parere del collegio nazionale dei revisori dei conti, su proposta della presidenza nazionale, all'approvazione del consiglio nazionale.
4. Il bilancio consuntivo, una volta approvato, dovrà essere pubblicato sul sito internet del CSI
5. Il C.S.I. provvederà a redigere anche il bilancio sociale sulla base delle indicazioni di cui all'art. 14 del d. lgs. 117/17.

Titolo VII

Giustizia sportiva e associativa

Art. 60 – Procedimenti previsti nel CSI

1. Nel Centro Sportivo Italiano sono previsti i seguenti procedimenti di carattere contenzioso:
 - a) di natura sportiva o a comunque derivanti da attività a carattere competitivo per le quali viene prevista la pubblicazione di risultati o comunque una classifica: di competenza degli organi di giustizia sportiva;
 - b) di natura associativa o comunque derivanti dal vincolo associativo e dalla interpretazione e applicazione dello statuto e dei regolamenti associativi: di competenza del Collegio dei probiviri.

Art. 61 – Sistema di giustizia sportiva

1. Gli organi di giustizia sportiva, terzi ed indipendenti, previsti dal CSI, a livello nazionale, regionale e territoriale sono istituiti per sovrintendere al rispetto delle norme contenute nello statuto e nei regolamenti delle attività sportive e/o attività a carattere competitivo e sono tenuti all'osservanza dei principi generali derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo.
2. La giustizia sportiva è disciplinata dal Regolamento di giustizia approvato dal consiglio nazionale che dovrà uniformarsi ai seguenti principi:

a) i procedimenti di giustizia assicurino l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati, degli aderenti e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti;

b) il processo sportivo attui i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo;

c) nei procedimenti di natura sportiva sia sempre assicurato il principio del doppio grado di giudizio;

3. Il Regolamento di giustizia, inoltre, deve altresì prevedere che:

a) gli organi giudicanti e le parti redigano i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica;

b) la decisione degli organi giudicanti sia motivata e pubblica;

c) i termini di ogni procedimento non superino i 90 giorni;

d) sia redatto il Codice delle pene in cui sia stabilito che le sanzioni comminate ai tesserati non potranno essere superiori a 2 anni per coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età al momento dell'infrazione e a 4 anni per i maggiorenni. Solo per provvedimenti disciplinari di rilevante importanza, previsti dal Codice delle pene, è possibile comminare la sanzione della radiazione.

Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

4. Sono previsti e disciplinati nel regolamento di giustizia l'istituto della radiazione, della clemenza e della riabilitazione.

5. Sono concedibili amnistia ed indulto, con provvedimento del consiglio nazionale, e grazia, con provvedimento del presidente nazionale.

6. I tesserati al CSI:

a) sono tenuti al rispetto delle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti del CSI;

b) osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva;

c) ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione.

7. I comportamenti difforni sono sanzionati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia sportiva.

Art. 62 – Organi di giustizia sportiva

1. Sono organi della giustizia sportiva e potranno operare sia in forma collegiale che monocratica, secondo quanto previsto dal regolamento di giustizia:

a) La Commissione territoriale giudicante

b) La Commissione regionale giudicante

c) La Commissione nazionale giudicante

d) La Corte nazionale di giustizia sportiva

e) La Procura associativa

2 Sono di competenza della Commissione territoriale giudicante i procedimenti relativi alle modalità di svolgimento e alla disciplina delle manifestazioni sportive di carattere territoriale. La seconda e definitiva istanza, è di competenza della Commissione regionale giudicante.

3 Sono di competenza della Commissione regionale giudicante i procedimenti relativi alle modalità di svolgimento e alla disciplina delle manifestazioni sportive di carattere regionale. La seconda e definitiva istanza, è di competenza della Commissione nazionale giudicante.

4 Sono di competenza della Commissione nazionale giudicante i procedimenti relativi alle modalità di svolgimento e alla disciplina delle manifestazioni sportive di carattere nazionale; la commissione nazionale giudicante agisce in primo grado come organo monocratico, la seconda e definitiva istanza, è di competenza della stessa commissione in seduta collegiale di almeno tre componenti.

5. La Corte Nazionale di Giustizia sportiva giudica sotto il profilo della legittimità i provvedimenti adottati dagli organi di giustizia sportiva in primo e secondo grado secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento di giustizia sportiva e adotta tutti gli altri provvedimenti previsti dal regolamento di giustizia

6. La Procura associativa è l'organo di giustizia che attiva i procedimenti previsti, presso tutti gli organi di giustizia sportiva competenti.

7. Tutti gli organi di giustizia sportiva durano in carica quattro anni e sono nominati:

- a) gli organi di giustizia nazionali: dal Consiglio nazionale;
- b) gli organi di giustizia regionali: dal competente Consiglio regionale;
- c) gli organi di giustizia territoriali: dal competente Consiglio territoriale.

8. I componenti degli organi di giustizia possono essere scelti tra soggetti non tesserati purché in possesso di provate capacità e moralità e di oggettivi ed idonei requisiti per l'esercizio della funzione.

Articolo 63 - Sistema di giustizia associativa

1 Ai sensi degli articoli 36-38 del presente Statuto, sono organi della giustizia associativa:

- a) Il Collegio nazionale dei Probiviri
- b) La Procura associativa

Art. 64 - Procura associativa

1. La Procura associativa è l'organo di giustizia nazionale - sia sportiva sia associativa - che attiva ed esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia del CSI, per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dai regolamenti sportivi, dallo Statuto e dalle norme associative.

2 La Procura associativa agisce di sua iniziativa o su denuncia di parte o di terzi, effettua la necessaria istruttoria e alla fine o archivia il caso o lo deferisce al giudizio del competente organo di giustizia.

3 La Procura associativa è composta da due distinte sezioni:

- I Sezione - Ufficio del procuratore associativo inerente alla natura delle attività del Collegio dei probiviri;
- II Sezione - Ufficio della Sezione Garanzie inerente all'amministrazione della giustizia sportiva.

Per ciascuna Sezione sono previsti uno o più sostituti.

Art. 65 – Organi di giustizia sportiva e procura associativa

1. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura associativa agiscono in piena autonomia nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza.

2. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Associativa sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

Art. 66 – Provvedimenti disciplinari e termini di prescrizione

1. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme associative e di ogni altra disposizione loro applicabile.

2. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento associativo. La sopravvenuta estraneità al CSI da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 67 – Clausola compromissoria

1. Le controversie che dovessero insorgere tra associati per questioni inerenti tale loro qualifica, tra associati e tesserati o tra associati e il CSI, sia a livello nazionale che regionale o territoriale saranno devolute alla competenza esclusiva del collegio dei probiviri disciplinato dal presente statuto.

Titolo VIII Norme transitorie e finali

Art. 68 – Approvazione statuto

1. I Comitati territoriali di cui all'allegato "A" dovranno provvedere ad adottare il nuovo statuto entro tre mesi dalla approvazione del presente. I Comitati regionali si dovranno adeguare entro i successivi tre.

2. Entro il medesimo termine dovrà aver luogo l'assemblea costitutiva del comitato regionale Trentino-Alto Adige/Sudtirolo

Art. 69 – Prorogatio

1. I componenti elettivi e di nomina degli organi delle strutture nazionali, territoriali e regionali esistenti alla data di approvazione del presente statuto rimarranno in carica fino alla conclusione del loro attuale mandato per lo svolgimento dei compiti fino ad oggi svolti.

2. Le prime assemblee elettive che dovranno aver luogo nel 2020 dovranno essere svolte sulla base di quanto prevede il presente statuto

Art. 70 - Entrata in vigore

1. Il presente statuto entrerà in vigore ai fini associativi dalla sua approvazione e, ai fini sportivi, dalla approvazione da parte della Giunta Nazionale del Coni.

2. Ai fini di quanto previsto dal d. lgs. 117/17 i Presidenti Nazionali, regionali e territoriali provvederanno alla iscrizione nel registro unico del terzo settore.

ALLEGATO A)

Regioni	Comitato	Comune
Abruzzo	Consiglio Reg.le CSI Abruzzo	L'Aquila
Chieti	Comitato CSI Chieti	Chieti
L'Aquila	Comitato CSI L'Aquila	L'Aquila
Lanciano-Ortona	Comitato CSI Lanciano-Ortona	Lanciano
Pescara	Comitato CSI Pescara	Pescara
Teramo	Comitato CSI Teramo	Teramo
Basilicata	Consiglio Reg.le CSI Basilicata	Melfi
Matera	Comitato CSI Matera	Matera
Melfi	Comitato CSI Melfi	Melfi
Potenza	Comitato CSI Potenza	Potenza
Calabria	Consiglio Reg.le CSI Calabria	Reggio Calabria
Catanzaro	Comitato CSI Catanzaro	Stalettì
Cosenza	Comitato CSI Cosenza	Cosenza
Crotone	Comitato CSI Crotone	Isola di Capo Rizzuto
Lamezia Terme	Comitato CSI Lamezia Terme	Lamezia Terme
Reggio Calabria	Comitato CSI Reggio Calabria	Reggio Calabria
Tirrenico	Comitato CSI Tirrenico	Acquappesa
Vibo Valentia	Comitato CSI Vibo Valentia	Francavilla Angitola
Campania	Consiglio Reg.le CSI Campania	Napoli
Ariano Irpino	Comitato CSI Ariano Irpino	Ariano Irpino
Avellino	Comitato CSI Avellino	Avellino
Aversa	Comitato CSI Aversa	San Marcellino
Benevento	Comitato CSI Benevento	Benevento
Caserta	Comitato CSI Caserta	Caserta
Cava Dei Tirreni	Comitato CSI Cava De' Tirreni	Cava De' Tirreni
Napoli	Comitato CSI Napoli	Napoli
Salerno	Comitato CSI Salerno	Salerno
Sessa Aurunca	Comitato CSI Sessa Aurunca	Sessa Aurunca
Emilia-Romagna	Consiglio Reg.le CSI Emilia Romagna	Bologna
Bologna	Comitato CSI Bologna	Bologna
Carpi	Comitato CSI Carpi	Carpi
Cesena	Comitato CSI Cesena	Cesena
Faenza	Comitato CSI Faenza	Faenza
Ferrara	Comitato CSI Ferrara	Ferrara
Forli	Comitato CSI Forli'	Forli'
Imola	Comitato CSI Imola	Imola
Modena	Comitato CSI Modena	Modena
Parma	Comitato CSI Parma	Parma
Piacenza	Comitato CSI Piacenza	Piacenza
Ravenna	Comitato CSI Ravenna	Ravenna
Reggio Emilia	Comitato CSI Reggio Emilia	Reggio Emilia

Rimini	Comitato CSI Rimini	Rimini
Friuli Venezia Giulia	Consiglio Reg.le CSI Friuli V.Giulia	Udine
Gorizia	Comitato CSI Gorizia	Gorizia
Pordenone	Comitato CSI Pordenone	Pordenone
Trieste	Comitato CSI Trieste	Trieste
Udine	Comitato CSI Udine	Udine
Lazio	Consiglio Reg.le CSI Lazio	Roma
Cassino	Comitato CSI Cassino	Cassino
Frosinone	Comitato CSI Frosinone	Frosinone
Latina	Comitato CSI Latina	Latina
Rieti	Comitato CSI Rieti	Palombara Sabina
Roma	Comitato CSI Roma	Roma
Viterbo	Comitato CSI Viterbo	Viterbo
Liguria	Consiglio Reg.le CSI Liguria	Genova
Chiavari	Comitato CSI Chiavari	Chiavari
Genova	Comitato CSI Genova	Genova
Imperia-Sanremo	Comitato CSI Imperia-Sanremo	Imperia
La Spezia	Comitato CSI la Spezia	La Spezia
Savona-Albenga	Comitato CSI Savona-Albenga	Savona
Lombardia	Consiglio Reg.le CSI Lombardia	Agrate Brianza
Bergamo	Comitato CSI Bergamo	Bergamo
Brescia	Comitato CSI Brescia	Brescia
Como	Comitato CSI Como	Como
Crema	Comitato CSI Crema	Crema
Cremona	Comitato CSI Cremona	Cremona
Lecco	Comitato CSI Lecco	Lecco
Lodi	Comitato CSI Lodi	Lodi
Mantova	Comitato CSI Mantova	Mantova
Milano	Comitato CSI Milano	Milano
Pavia	Comitato CSI Pavia	Pavia
Sondrio	Comitato CSI Sondrio	Morbegno
Vallecamonica	Comitato CSI Vallecamonica	Esine
Varese	Comitato CSI Varese	Varese
Marche	Consiglio Reg.le CSI Marche	Jesi
Ancona	Comitato CSI Ancona	Jesi
		San Benedetto Del Tronto
Ascoli Piceno	Comitato CSI Ascoli Piceno	Tronto
Fermo	Comitato CSI Fermo	Fermo
Macerata	Comitato CSI Macerata	Macerata
Pesaro-Urbino	Comitato CSI Pesaro-Urbino	Fano
Molise	Consiglio Reg.le CSI Molise	Campobasso
Campobasso	Comitato CSI Campobasso	Campobasso
Isernia	Comitato CSI Isernia	Scapoli

Piemonte	Consiglio Reg.le CSI Piemonte	Novara
Acqui Terme	Comitato CSI Acqui Terme	Acqui Terme
Alba	Comitato CSI Alba	Alba
Alessandria	Comitato CSI Alessandria Casale Tortona	Valenza
Asti	Comitato CSI Asti	Asti
Biella	Comitato CSI Biella	Biella
Cuneo	Comitato CSI Cuneo	Cuneo
Novara	Comitato CSI Novara	Novara
Torino	Comitato CSI Torino	Torino
Verbania	Comitato CSI Verbania	Verbania
Vercelli	Comitato CSI Vercelli	Vercelli
Puglia	Consiglio Reg.le CSI Puglia	Mesagne
Bari	Comitato CSI Bari	Bari
Barletta-Andria-Trani	Comitato CSI Barletta - Andria- Trani	Andria - Bat
Brindisi	Comitato CSI Brindisi	Mesagne
Cerignola	Comitato CSI Cerignola	Cerignola
Conversano	Comitato CSI Conversano	Conversano
Foggia	Comitato CSI Foggia	Foggia
Lecce	Comitato CSI Lecce	Lecce
Molfetta	Comitato CSI Molfetta	Molfetta
Ostuni	Comitato CSI Ostuni	Ostuni
Taranto	Comitato CSI Taranto	Taranto
Terra D'Otranto	Comitato CSI Terra D'Otranto	Galatina
Sardegna	Consiglio Reg.le CSI Sardegna	Cagliari
Cagliari	Comitato CSI Cagliari	Cagliari
Carbonia-Iglesias	Comitato CSI Carbonia-Iglesias	Iglesias
Gallura Anglona	Comitato CSI Gallura-Anglona	Tempio Pausania
Medio Campidano	Comitato CSI Medio Campidano	S. Gavino Monreale
Nuoro	Comitato CSI Nuoro	Nuoro
Oristano	Comitato CSI Oristano	Oristano
Sassari	Comitato CSI Sassari	Sassari
Sicilia	Consiglio Reg.le CSI Sicilia	Palermo
Acireale	Comitato CSI Acireale	Acireale
Agrigento	Comitato CSI Agrigento	Agrigento
Caltagirone	Comitato CSI Caltagirone	Caltagirone
Caltanissetta	Comitato CSI Caltanissetta	Caltanissetta
Catania	Comitato CSI Catania	Catania
Enna	Comitato CSI Enna	Enna
Messina	Comitato CSI Messina	Messina
Noto	Comitato CSI Noto	Noto
Palermo	Comitato CSI Palermo	Palermo
Ragusa	Comitato CSI Ragusa	Ragusa
Siracusa	Comitato CSI Siracusa	Siracusa
Trapani	Comitato CSI Trapani	Trapani

Toscana	Consiglio Reg.le CSI Toscana	Firenze
Arezzo	Comitato CSI Arezzo	Arezzo
Firenze	Comitato CSI Firenze	Firenze
Grosseto	Comitato CSI Grosseto	Grosseto
Livorno	Comitato CSI Livorno	Livorno
Lucca	Comitato CSI Lucca	Lucca
Massa Carrara	Comitato CSI Massa Carrara	Massa
Pisa	Comitato CSI Pisa	Pisa
Pistoia	Comitato CSI Pistoia	Pistoia
Prato	Comitato CSI Prato	Prato
Siena	Comitato CSI Siena	Siena
Volterra	Comitato CSI Volterra	Volterra
Trentino Alto Adige	Consiglio Regionale Trentino-Alto Adige/Sudtirolo	Trento
Bolzano	Comitato CSI Bolzano	Bolzano/Bozen
Trento	Comitato CSI Trento	Trento
Umbria	Consiglio Reg.le CSI Umbria	Perugia
Foligno	Comitato CSI Foligno	Foligno
Gubbio	Comitato CSI Gubbio	Gubbio
Perugia	Comitato CSI Perugia	Perugia
Terni	Comitato CSI Terni	Terni
Valle D'Aosta	Consiglio Reg.le Valle d'Aosta	Aosta
Aosta	Comitato CSI	Aosta
Veneto	Consiglio Reg.le CSI Veneto	Verona
Belluno	Comitato CSI Belluno	Belluno
Feltre	Comitato CSI Feltre	Feltre
Legnago	Comitato CSI Legnago	Legnago
Padova	Comitato CSI Padova	Padova
Rovigo	Comitato CSI Rovigo	Rovigo
Treviso	Comitato CSI Treviso	Treviso
Venezia	Comitato CSI Venezia	Mestre
Verona	Comitato CSI Verona	Verona
Vicenza	Comitato CSI Vicenza	Vicenza